

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 19 febbraio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALPIGNANO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 65 DEL 27/11/2012) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 86 – 5439/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, PIERGIOORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE E IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Alpignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 45-21263 del 29/07/1997 e successivamente modificato con la Variante Strutturale approvata con deliberazione G.R. n. 13-11562 del 26/01/2004;
- ⇒ ha approvato con le deliberazioni C.C. n. 42 del 30/09/1999, n. 14 del 04/02/2000, n. 26 del 11/04/2000, n. 07 del 18/02/2003, n. 06 del 18/02/2003 e n. 08 del 18/02/2003 sei Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 65 del 27/11/2012, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 08/01/2013 (pervenuto il 11/01/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 02/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 12.017 abitanti al 1971, 12.492 abitanti al 1981, 16.739 al 1991 e 16.662 al 2001, dato quest'ultimo che conferma un andamento sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento in corrispondenza degli anni novanta;
- ⇒ superficie territoriale di 1.192 ettari dei quali 471 in pianura e 721 in collina; 755 ettari presentano pendenze inferiori ai 5%, 425 hanno pendenze tra i 5% e i 25% e 12 ettari presentano pendenze superiori ai 25%; nella porzione di territorio di pianura, 1084 ettari appartengono alla Classe II^a della Capacità d'Uso dei Suoli pari a circa il 90% dell'intero territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 79 ettari;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovracomunale "AMT-OVEST", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e di diffusione urbana;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dall'art. 20 del P.T.C.2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. 24 (di competenza statale nel tratto Confine di Stato - Susa e provinciale da Susa a Torino) e dalle Strade Provinciali n. 177 e 178;
 - il P.T.C. riporta il tracciato in variante nei Comuni di Alpignano e Pianezza della ex S.S. n. 24;
 - è interessato da un nuovo tracciato stradale dalla variante di Alpignano all'innesto con la Sp. n. 8 (progetto 51) e dalla Sp. n. 8 a via Alpignano (progetto 101) ed inoltre dalla variante sud-est di Alpignano dalla Sp. 178 a via Collegno (progetto 160) e da via Collegno alla Sp. n. 24 (progetto 160);
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 1 con i Comuni di: San Gillio, Druento, Venaria, Pianezza, Collegno, Buttigliera Alta, Rosta, Rivoli e Collegno, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalla seguente acqua pubblica: Bealera di San Gillio;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 144 ettari (pari al 12% circa dell'intero territorio comunale);
 - il PTC2 propone l'istituzione dell'area protetta provinciale "Zona Naturale di Salvaguardia - della Dora Riparia" nell'area compresa all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 65 del 27/11/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della destinazione urbanistica di un ambito con superficie pari a 3.500 mq (foglio 17, mappale 132) da sedime ferroviario a commerciale, comprendendo n. 2 alloggi, rispettivamente di 80 mq e 250 mq, uno per il custode e l'altro per direttore o dirigente o proprietario, contraddistinto dall'acronimo *Cci*, sulla scorta di un Accordo di programma Quadro sottoscritto nel 2003 tra Regione Piemonte e Ministero dell'Economia e Finanze. **Proposta incompatibile con le Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti di cui al comma 2 art. 33 e comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2;**

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/02/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/02/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano, adottato con deliberazione del C.C. n. 65 del 27/11/2012, **presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, ponendosi in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati di cui: al comma 2 dell'art. 33 Settore del commercio e comma 2 dell'art. 50 Difesa del suolo, per le motivazioni di seguito esposte:

- al comma 2 dell'art. 33 delle N.d.A. del PTC2 è citato: **Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti** – *"I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i."*. Come disciplinato dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., art. 29 *"Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari"* l'adeguamento del P.R.G.C. al commercio si completa formando e approvando, secondo le procedure stabilite dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., una Variante urbanistica. In particolare, dopo aver approvato i criteri commerciali (di cui all'ex art. 8 comma 3 del D.Lgs 114/1998) con D.C.C. n. 43 del 19/07/2012 ed il parere favorevole non vincolato, dal Settore Terziario Commerciale della Regione Piemonte in data 26/09/2012 prot. 13976/DB1607, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere con una specifica Variante urbanistica. Non avendo completato l'adeguamento alla disciplina del commercio del P.R.G.C., **la proposta di localizzare un nuovo ambito con destinazione commerciale Cci è incompatibile con il citato comma 2, art. 33 delle N.d.A. del PTC2;**
 - visto il comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: **Prescrizione immediatamente vincolante e cogente"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale,".
Il mancato adeguamento al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C., come emerge dagli Atti in nostro possesso, e **l'incremento del carico antropico nell'ambito Cci** - *"Si tenga presente che inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana ai fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo dei servizi"* (Cfr. punto 6 della D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/2011) – **rappresentano degli elementi di incompatibilità della proposta urbanistica in questione con il comma 2, art. 50 delle N.d.A. del PTC2;****
2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovrapcomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
 3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
 4. di trasmettere al Comune di Alpignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva vota-

zione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta